

Circolare n. 12 AV/cg
12 febbraio 2018

RISOLUZIONI DEL MI-
NISTERO DELLO SVI-
LUPPO ECONOMICO E
MINISTERO DELL'IN-
TERNO

SINTESI

1) La vendita di integratori alimentari presso le rivendite di generi di monopolio è consentita qualora i titolari delle rivendite risultino in possesso dei requisiti professionali previsti per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (Risoluzione Mise 10728/2017).

2) La circostanza che i proprietari dei locali, confinanti e comunicanti tra loro, siano due soggetti diversi, non rileva ai fini della legittimità dell'esercizio dell'attività d'impresa, in presenza ovviamente di tutti gli altri requisiti di legge (Risoluzione Mise 87558/2017).

3) Non è soggetta a denuncia di attivazione presso l'Agenzia delle Dogane, la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, svolta all'interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini (Risoluzione Mise 0493365/2017).

4) Il Ministero, rispondendo al quesito se l'obbligo di tenuta dei registri di pubblica sicurezza di operazioni giornaliere delle agenzie di affari, possa essere assolto con forme di autovidimazione a cura delle agenzie stesse, risponde che è ammessa la possibilità previa presentazione di un'autodichiarazione al SUAP di riferimento, la cui ricevuta deve essere allegata al registro oggetto di vidimazione e ne costituisce parte integrante (Risoluzione Ministero dell'Interno 557/PAS/U/009438/12015/2017).

Di seguito si segnalano alcune risoluzioni concernenti il commercio emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) e la risoluzione con protocollo n. 557/PAS/U/009438/12015 del Ministero dell'Interno.

1) Risoluzione n. 10728 del 13 gennaio 2017- Vendita integratori alimentari presso le rivendite di generi di monopolio

Il Ministero precisa che, nelle rivendite di generi di monopolio, gli integratori alimentari possono essere venduti solo se il titolare della rivendita è in possesso dei requisiti professionali previsti per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Il Mise cita, altresì, la precedente nota n. 63644 del 2010, riguardante la vendita di integratori alimentari nelle profumerie, con la quale aveva precisato che *"per effetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la direttiva 2002/46 del 10 giugno 2002 (art. 2), gli integratori sono considerati prodotti alimentari e quindi commercializzabili esclusivamente dagli esercizi legittimati a vendere i prodotti del settore merceologico alimentare, con la conseguenza che i titolari di tali esercizi devono risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59.*

2) Risoluzione n. 87588 del 9 marzo 2017 – Commercio al dettaglio in più unità immobiliari confinanti comunicanti tra loro.

Con tale nota il Mise risponde ad un quesito in cui si chiede se sia possibile svolgere un'attività commerciale al dettaglio in sede fissa in più unità immobiliari confinanti, comunicanti tra loro con aperture e di proprietari diversi.

Il Mise fa riferimento ad una precedente nota, la n. 504797 del 2002, in cui era stato ritenuto che due o più esercizi di vicinato possono coesistere nell'ambito spaziale di un medesimo locale commerciale, purché la somma delle superfici dei due esercizi di vicinato rientri nei limiti di superficie indicati dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs 114/1998.

Il Mise precisa, inoltre, che qualora tale superficie fosse superata, la coesistenza non sarebbe più ammissibile in quanto il superamento dei limiti comporterebbe, nella sostanza, conseguenze analoghe a quelle derivanti dall'apertura di una media struttura di vendita.

La circostanza che i proprietari degli immobili siano due soggetti diversi, non rileva ai fini della legittimità dell'avvio e dell'esercizio dell'attività d'impresa, in presenza ovviamente di tutti gli altri requisiti di legge.

3) Risoluzione n. 0493365 del 6 novembre 2017- Esercizi di vendita di prodotti alcolici- esclusione dall'obbligo di denuncia di attivazione

Il Mise porta a conoscenza quanto espresso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con propria nota del 9 ottobre 2017 con la quale forniva chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 29, comma 2¹ del D.Lgs n. 504/1995, afferente la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, così come recentemente modificato dall'articolo 1, comma 178 della L. 124/2017.

La sopra citata previsione normativa ha disposto l'esclusione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, ricettivi e rifugi alpini, dall'obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall'Ufficio

¹ **Art. 29** Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri. (

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 ;

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;

c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

delle dogane.

Inoltre, non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, svolta all'interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.

Si segnalano gli esercizi che non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2 del D.Lgs 504/95 ovvero :

- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all' art. 86 del TULPS, richiamati dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs 504/95 ovvero quelli annessi, ad esempio, ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati e d ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Allo scopo di garantire uniformità di disciplina, parimenti esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Permane l'obbligo di denuncia di attivazione, nonché di correlata licenza fiscale, per gli esercenti la vendita all'ingrosso compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 2 D.Lgs n. 504/1995 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

4) Autovidimazione del registro giornale degli affari – Ministero dell'Interno - n. 557/PAS/U/009438/12015 del 20/06/2017

Il Ministero, con la presente nota risponde ad un quesito in cui si chiede se l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari, previsto dall'art. 120 TULPS, possa considerarsi assolto con forme di "autovidimazione" da parte degli stessi titolari di agenzie d'affari.

Al riguardo, il Ministero chiarisce che è ammessa la possibilità di vidimazione dei registri di P.S. di operazioni giornaliere a cura delle agenzie d'affari, previa presentazione di un'autodichiarazione al SUAP di riferimento, la cui ricevuta deve essere allegata al registro oggetto di vidimazione e ne costituisce parte integrante.

La dichiarazione di autovidimazione deve contenere i seguenti elementi: generalità complete del titolare dell'esercizio; l'indicazione dell'attività (specificando denominazione e sede); l'indicazione dell'articolo di legge ai sensi della quale si svolge l'attività (nel caso di specie consiste nell'art. 115 TULPS); la dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445; il numero delle pagine vidimate ed il timbro; il numero del registro e l'anno di riferimento.



Risoluzioni Ministero
Sviluppo Economico



Risoluzione Ministero
Interno